

Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 24

(Domanda di completamento)

- 1.** Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.
- 2.** La domanda, diretta all'ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l'esatta individuazione dell'immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietà e degli aggravii.
- 3.** Per l'esatta individuazione dell'immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.